

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, PAZZAGLIA, FINI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 27 settembre 1989

**Soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio
di impresa e di arti e professioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Credo opportuno, prima di entrare nel merito, una precisazione. Questa istituzione, della quale facciamo parte, è nata dalla esigenza di differenziare lo Stato, imponendo agli allora sovrani la certezza di un sistema giuridico, dove regole chiare e coerenti ad esso vengano applicate in modo corretto ed equo per tutti.

Voglio così intendere che ogni proposta che violi ed eluda il sistema giuridico esistente è, nel migliore dei casi, demagogico vaniloquio, mentre nella dannata

ipotesi di una sua realizzazione è sopraffazione, alla stessa stregua di una malversazione compiuta da una banda di briganti.

Già l'anomalo sviluppo economico prima e le varie emergenze poi si sono troppo frequentemente nutrite di innumerevoli trasgressioni e di stravolgimenti dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, di troppe norme incoerenti con le stesse riforme introdotte, e non è più tollerabile che ancora oggi si attuino estemporanee soluzioni fiscali, che

squalificano lo Stato ed altri enti pubblici come malavitose organizzazioni di una moderna e civile società. La comparsa nel cielo fiscale della meteora SOCOF avrebbe dovuto raffreddare gli incontrollati entusiasmi per introdurre il travagliato progetto di una capacità impositiva dei comuni, in concorrenza con quella dello Stato.

Invece non ha fatto che rinfocolare un irrazionale oltranzismo, che si è manifestato con la presentazione di proposte non per la soluzione dei problemi della finanza locale, ma per eversivo decentramento tributario, in contrasto con la Costituzione e con la stessa riforma fiscale, che fu considerata ed esaltata come coerente applicazione di questa. Tale ipotesi non è priva di precedenti storici.

Tra le leggi perverse, approvate nell'ultima fase della prima Repubblica francese, vi fu quella che trasferiva alle amministrazioni locali la capacità di imposizione fiscale, contribuendo a frantumare ancora di più un Paese, che le ventate giacobine avevano reso praticamente ingovernabile.

Oggi, nella logica dell'attuale logoramento delle pubbliche istituzioni, la bandiera del localismo fiscale entra a vele spiegate nel sistema tributario, imposta da un regime che, dopo duecento anni, vuol ripercorrere la strada di una liberticida e demagogica esaltazione da « governo di salute pubblica ».

Nessuno invece sente che la responsabilità di una così lunga ed inarrestabile crisi della finanza locale sta nell'ambigua e caotica azione del sistema partitocratico, che ha disatteso l'articolo 5 della Costituzione.

Questo articolo imponeva alla Repubblica l'adeguamento dei principi e dei metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali e del decentramento, con conseguente riforma della finanza locale, che, sia pure organicamente coordinata ed aggiornata con il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, doveva non ritenersi adeguata come supporto finanziario al nuovo assetto costituzionale delle autonomie.

Per le stesse ragioni era stata sentita la necessità della radicale riforma del sistema tributario per sostenere un'efficiente finanza pubblica non solo finalizzata a reperire le risorse, ma anche ad essere utilizzata per un'appropriata politica congiunturale.

E così 16 anni fa entrava in vigore una riforma fiscale, che fu un apprezzabile tentativo di avvio ad una moderna legislazione tributaria.

La efficienza, il rispetto e l'autorità dello Stato vennero ritenuti legittimi e necessari per lo svolgimento della vita economica, anzi dovevano costituire il presupposto di ogni innovazione della società, il contributo indispensabile allo sviluppo della nazione, la garanzia stessa delle autonomie regionali e locali. Il nuovo sistema tributario fu plasmato sul principio dell'unicità della imposizione fiscale in ragione della capacità contributiva dei cittadini e della progressività dell'imposta.

Sotto questo aspetto l'attuale sistema avrebbe dovuto rappresentare il superamento della frammentaria tassazione che consentiva doppie imposizioni, sia per la pluralità dei tributi, che per la coesistenza di vari gradi di sovranità tributaria.

Ed è in questo contesto che la riforma della finanza locale non fu vista come trasformazione o semplice ammodernamento dei precedenti tributi per adeguarli alla nuova realtà economica, ma come innovata organica soluzione del supporto finanziario delle autonomie locali, fondate sui principi costituzionali che riconoscono loro nuove funzioni, nuovi rapporti con il cittadino, considerato come richiedente ed utilizzatore di servizi pubblici nell'ambito del loro territorio. Ne conseguì che si sarebbe dovuto attendere la riforma degli enti locali, come profonda innovazione del sistema istituzionale della Repubblica, mediante un'organica legislazione sui rapporti tra Stato, regione ed enti locali, la cui urgente attuazione era obbligata dalla nuova disposizione transitoria della Costituzione entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.

Senonché, a tutt'oggi, dopo oltre 40 anni di nuovo regime costituzionale, è ancora di là da venire il nuovo ordinamento delle autonomie, nonostante che la sua intelaiatura politico-giuridica sia già ampiamente offerta dalla Costituzione (articoli 3, 23, 53, più la seconda parte del titolo primo della parte prima ed il titolo quinto della seconda parte).

Tuttavia la legge delega per la riforma tributaria del 1971 (legge 9 ottobre 1971, n. 825) ha previsto le procedure ed il calendario per la riforma locale in due distinte fasi: una fase transitoria fino al 1977, regolata dalla stessa legge di riforma, ed una fase successiva da realizzarsi immediatamente dopo l'attuazione della riforma generale delle autonomie stesse, di cui si delineavano le possibili soluzioni per realizzare il definitivo assetto della finanza locale medesima.

La fase transitoria iniziò con l'attuazione della riforma tributaria nel 1973: furono aboliti una serie di tributi locali quali le imposte di consumo, di famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulla industria, commercio, arti e professioni, di patente, le sovraimposte sui terreni e sui fabbricati ed altre di minore interesse, nonché le partecipazioni al gettito delle imposte erariali sui pubblici locali, dell'IGE e dell'addizionale speciale sulla benzina.

Si abbandonò il feticcio dell'autonomia impositiva, causa sostanziale di discriminazioni, di abusi e di corrotta gestione della funzione fiscale, che non aveva impedito, peraltro, l'affossamento dei bilanci nel gran pelago dei debiti e delle insolvenze degli enti locali.

Si privilegiò invece una reale autonomia finanziaria di tali enti, come necessario presupposto della stessa loro autonomia amministrativa, vista come esercizio di libere scelte a livello locale.

Vennero decise:

1) l'istituzione di due tributi locali (ILOR ed INVIM) concepiti come complementari ed integranti dell'imposizione erariale diretta ed indiretta, per i quali l'accertamento e la riscossione vennero

affidati alla amministrazione finanziaria dello Stato;

2) l'istituzione di una imposta locale sulla pubblicità, che incorporò i già esistenti diritti sulle pubbliche affissioni;

3) la conferma di alcuni tributi gestiti dai comuni e non soppressi, come la imposta sui cani, di soggiorno, le tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, il diritto di spesa pubblica;

4) la erogazione da parte dello Stato di somme pari ai mancati introiti dei tributi e delle partecipazioni sopresse.

Successivamente, in una arruffata sequenza di leggi, tra il 1976 ed il 1988 furono istituiti i seguenti altri tributi comunali:

1) un prelievo per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto;

2) la tassa sulle concessioni comunali, copia fotostatica in formato ridotto delle tasse di concessione governativa;

3) un'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;

4) la SOCOF (1982/1983), la strana e scombinata sovraimposta sui fabbricati, gestita dai comuni, che sparì subito dopo il primo impatto;

5) un'imposta di consumo sul gas.

Purtroppo, alcune incertezze nelle scelte finali furono causa di gravi errori tecnici nella stesura delle disposizioni relative all'ILOR:

a) il potere concesso ai vari enti utilizzatori dell'imposta, di un'autonomia nella fissazione delle aliquote, sia pure prefissate nel minimo e nel massimo (il riaffiorare del feticcio impositivo locale);

b) l'attribuzione del gettito a circa 8.500 enti beneficiari in base alla circoscrizione territoriale in cui si veniva maturando il reddito e non in base alla residenza del contribuente.

Tutto ciò mise l'amministrazione tributaria dello Stato, incaricata della gestione dell'imposta, nella pratica impossibilità di amministrare l'imposta stessa e non fu temerario profeta il legislatore che introdusse già nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, all'articolo 14, decimo comma, la norma secondo la quale il gettito ILOR, per il primo quadriennio, doveva essere devoluto allo Stato con un'aliquota unica per tutto il territorio nazionale.

Infatti, a partire dal 1978, tale riserva erariale fu disposta, prima con le annuali previsioni di bilancio, in attesa della preannunciata riforma dell'ILOR, poi devoluta definitivamente, quando la riforma ILOR fu giudicata impraticabile. Non prese neppure avvio quel fondo speciale per il risanamento dei bilanci di quei comuni e province che non fossero in pareggio, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, che istituiva per la prima volta nel settore fiscale un organismo unitario, composto in prevalenza da tecnici delle varie amministrazioni interessate, per gestirlo, secondo le esigenze concrete delle autonomie locali. Fu in definitiva abbandonato il progetto di ristrutturazione della finanza locale, che, ai sensi dell'articolo 12 della legge di delega n. 825 del 1971 avrebbe trovato il suo definitivo assetto in una nuova disciplina delle entrate, incardinata nella generale riforma tributaria da un lato e dall'altro lato dimensionata alle funzioni ed ai compiti che il nuovo ordinamento delle autonomie avrebbe assegnato agli enti locali.

Così, in mancanza di queste soluzioni, dal 1978 in poi alla finanza locale è toccata la perversa sorte per cui, con la scusa di concedere maggiori spazi alla loro autonomia finanziaria, in concreto, si sono escogitati a getto continuo provvedimenti che si sono risolti in un imbrigliamento, in una burocratizzazione, sempre più accentuata e tanto più grave, perché indiscriminata e coinvolgente anche le piccole strutture, per le quali tali imposizioni divengono lacci iugulatori. Un breve

excursus storico di questa tragicomica legislazione ci rivela che tutte le misure di finanza locale, da oltre 10 anni, vengono attivate con decreti-legge o con misure contenute nelle annuali leggi finanziarie, cioè con una strumentazione legislativa impropria, anzi dannosa, perché la legislazione d'urgenza e di emergenza non è certo quella opportuna ed idonea per una riforma di largo respiro che dia attuazione a strutture pubbliche di tipo decentrate ed autonomistiche. Ricorderemo i cosiddetti decreti Stammati n. 1 e 2, i Pandolfi n. 1 e 2, gli Andreatta n. 1 e 2, i Gorla n. 1 e 2 ecc. ed altresì tutte le leggi finanziarie dal 1977 al 1988, in cui ci si è cimentati nel contribuire ad aumentare la segmentazione legislativa e quindi la confusione e lo sconcerto nei nostri enti locali.

Tutta questa gragnuola di leggi ha imposto agli enti locali sistemi di contabilità e di bilancio ad uso ed immagine della burocrazia statale, con fissazione di tetti e di assurdi vincoli che non tengono conto delle innumerevoli e differenziate esigenze delle comunità locali e delle necessità operative degli enti stessi.

L'autonomia ed il decentramento sono falliti, perché attuati più sulla logica burocratica che sui problemi reali, più come logica di potere che come offerta di maggiori opportunità di sviluppo delle comunità locali.

Una sempre maggiore conflittualità tra Stato ed autonomie viene risolta dallo attuale regime partitocratico con l'istaurazione di un rapporto finanziario-burocratico che baratta lo spirito dell'autonomia con provvedimenti che finiscono invece per comprimerla.

Il rapporto tra Stato ed enti locali ci riporta a quel difficile rapporto tra questo Stato e la nuova società, in cui lo Stato non solo non riesce a mantenere il passo con la rapida evoluzione di quest'ultima, ma pone ostacoli, vincoli e complicazioni di ogni tipo tali da rallentare e distorcere, con la sottrazione di preziose risorse finanziarie, il ritmo di sviluppo economico e di evoluzione sociale della nazione.

Ci si è dimenticati infine di ogni coordinamento tra finanza statale, regionale e locale.

Questa assoluta mancanza di ogni raccordo con le regioni, in tema di finanza locale, è indicativa di una volontà politica che non solo non vuole adeguarsi al precetto costituzionale, ma fa di tutto per violare quella potestà legislativa che la Costituzione assegna alle nuove istituzioni.

E non è un caso se la dimensione regionale è rimasta in ombra in tutti questi anni e come sia necessario ricordare ancora una volta che finanza regionale e finanza locale non possono non avere risposte legislative coordinate ed omogenee.

Il disegno di architettura istituzionale, così come delineato dalla Costituzione, necessita quindi di una coraggiosa politica d'avanguardia per la sistemica sua costruzione, in un contesto nazionale in continua e veloce evoluzione.

Ne consegue che la mancanza di questo progetto ha determinato la crisi della finanza locale, che lasciata la vecchia e consolidata sponda, è rimasta in mezzo al guado in balia della corrente.

Se la Costituzione è ancora valida e se la riforma fiscale del 1973, redatta in sintonia ed in adempimento delle norme costituzionali, è ancora in vigore, pretestuoso ed illegittimo è il tentativo avanzato dal Governo, di una capacità degli enti locali di imporre ed esigere tributi aventi carattere di generalità, in concorrenza con lo Stato.

Imposte del tipo SOCOF, ICOF, TASSCO e la recentissima ICIAP sono strumenti fiscali che non realizzano, se non in certe condizioni, poco ricorrenti, alcun positivo contributo all'autonomia finanziaria dei comuni.

Il fallito esperimento SOCOF ne è la riprova.

Innanzitutto non ha mantenuto le promesse di gettito: il ministro delle finanze Visentini, allora, ebbe a precisare che questa sovraimposta, nel 1983, non aveva reso più di 600 miliardi, invece dei previsti 2.000 alla sua istituzione.

Oltre a produrre solo un gettito pari al 30 per cento di quello preventivato, la SOCOF ha creato grosse discriminazioni tra cittadini e cittadini, e soprattutto tra comune e comune.

L'allora assessore ai tributi del comune di Milano, Andreini, non solo confermò l'esattezza della dichiarazione del ministro, ma ebbe a precisare che di questi 600 miliardi ben 110 erano stati incassati dal solo comune di Milano, lasciando irrisolti i problemi immediati della finanza locale in particolare per i piccoli e medi comuni italiani, e con il danno di avere rinviato la realizzazione delle troppe imposte che gravano sulla cassa.

La disaggregazione del gettito di questa imposta accertò, poi, che il suo effetto era stato negativo nei comuni con meno di 5.000 abitanti, in quanto le spese erano state superiori alle entrate, nullo nei comuni sopra i 2.000 abitanti, e significativamente positivo solo per i grandi comuni, come quello di Milano.

Vi è poi un'esigenza d'ordine etico-politico nel contestare la nascita di dannose repubblicette fiscali, copie sbiadite e ripetitive del modello nazionale, che graverebbero sulle stesse aree di reddito con la conseguente moltiplicazione di costose burocrazie fiscali ostative di una più equa distribuzione del carico fiscale e della perequazione tra comuni urbani e rurali, tra piccoli e grandi, tra nord e sud.

Una tale subcultura politica, che ci farebbe ritornare molto indietro nel tempo, non ha presente le attuali esigenze di sviluppo della società italiana, a livello nazionale non meno che a livello locale, anzi è proprio essa causa-effetto di quella insulsa politica economica e finanziaria, che ha penalizzato in tutti i modi il vivace dinamismo ed impedito il consolidamento dell'economia nazionale.

Occorre dunque cessare con questo tipo di rapporti tra Stato e comuni come se fossero realtà diverse e non facce della stessa realtà, perché così continuando certamente diminuirà anche la solidarietà nazionale, fondamento della Costituzione ed elemento essenziale per il riequilibrio della società italiana.

Anche il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, che ha reiterato il decaduto decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è una ulteriore conferma della perversa continuità di questa cultura e pratica di governo.

Dopo anni di discussioni, di proposte, di falliti tentativi tipo ICOF o TASCO, di lamentele e di minacce da quel laboratorio di « chimere » cui si è ormai ridotto il Palazzo, veniva licenziato, il 30 settembre 1988, il disegno di legge (atto Camera n. 3201), recante disposizioni sull'autonomia impositiva degli enti locali, presentato come legge di accompagnamento della finanziaria 1989.

Avanti la VI Commissione (Finanze) di questa Camera, nel giro di 15 giorni di frenetici ripensamenti, di presentazione e di ritiro di stravaganti e contraddittori emendamenti governativi, di ordini e di contrordini, il disegno di legge in oggetto veniva riscritto dal Governo per ben due volte.

Alla fine il Governo seppelliva le sue iniziali proposte, consistenti in un'imposta locale sui consumi, in una sovraimposta di soggiorno ed in una nuova commisurazione delle tasse comunali sulle concessioni e proponeva come nuova, la vecchia soppressa imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e professioni (ICIAP).

In data 30 dicembre 1988 il disegno di legge n. 3201 veniva riproposto nell'ormai consueto decreto-legge di fine anno, il solo strumento legislativo adatto per le « chimere di regime ».

In che cosa sia consistita questa iniziativa del Governo, a che cosa conducano il metodo e l'abuso che esso fa di tali suoi straordinari poteri costituzionali e l'arrogante determinazione di coartare e ridurre al minimo la funzione legislativa del Parlamento, lo si può desumere dai ben noti effetti, unanimemente deprecati e già prodotti, dalla ICIAP, al suo recente primo impatto, tanto da essere ripudiata da tutti i suoi presentatori e sostenitori.

Tale rediviva imposta è censurabile sotto il profilo giuridico-costituzionale, perché viola il principio del *non bis in idem*, nel senso che si colpisce due volte la stessa attività per la stessa ragione, una volta con le già esistenti tasse locali sulle concessioni, ed una seconda con il nuovo tributo. Ed ancora sotto lo stesso profilo il provvedimento è censurabile perché la capacità contributiva è parametrata sulla base della superficie occupata e del settore di attività dell'insediamento, arbitrari ed irrazionali criteri di determinazione del tributo stesso.

Sotto il profilo economico e sociale, perché si prevede un salasso di 3.200 miliardi di lire, che si trasferirà, maggiorato di interessi e spese, sui prezzi, con un impatto inflattivo di non poco conto. Né insisteremo sulla iniquità di un provvedimento che fissa uno stesso prelievo, a parità di superficie e di settore, sia per l'attività svolta a Roma, sia per quella svolta in un piccolo comune di montagna.

Questa maggiore entrata va a beneficio di neppure mille comuni, con la esclusione dei restanti 7.000, perché in questi ultimi, come è accaduto per la SOCOF, le spese di esazione sono superiori o pari all'introito.

Inoltre, la stragrande maggioranza dei 3.800 comuni sotto i 2.000 abitanti ricadono in zone montane e ci si chiede se, a suo tempo, fu prestata attenzione al fatto che il barbiere, l'oste, il barista, il ciabattino, il venditore di generi alimentari, ecc., per continuare a svolgere la loro attività in tali comuni non hanno bisogno di nuove tasse, ma piuttosto di una integrazione dei loro poveri e insufficienti proventi attuali.

E che debbono fare i comuni con 500, 1.000 o 2.000 abitanti quando dovranno applicare quelle farraginose e costose procedure, cui li obbligano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e relativa tabella allegata, con la necessità di istituire uffici tributari all'uopo organizzati? E con quali mezzi?

Il relatore di maggioranza ed il Governo hanno dichiarato che per non gravare i costi per i comuni, la tabella alle-

gata al decreto-legge aveva riunito le altre 480 diverse attività in sole 10 classi di aliquote.

Così la imposta, resa ancora più iniqua da questo tipo di classificazione delle attività produttive, è causa di un grosso contenzioso, che significa introiti incerti e comunque esigibili in tempi lunghi.

Valga per tutti i casi la comparazione, a parità di superficie, tra un laboratorio di oreficeria e quello di un'altra attività artigianale.

L'orafo è un artigiano al quale per svolgere la sua attività sono sufficienti 25 metri quadrati: egli paga la stessa imposta che versa un ciabattino!

E tutto questo dopo 40 anni che si discute di finanza locale; non si è ancora giunti ad alcuna soddisfacente soluzione, o al limite si è finito con l'introdurre, magari per prova, nuovi meccanismi impositivi, creando più perversità nel sistema e rendendolo sempre più iniquo, più inaccettabile e più intollerabile.

In tutti gli Stati ad alto reddito individuale si afferma che oggi non è possibile né equo che la tassazione sia superiore ad un terzo del reddito del cittadino. Quando si va al di là, persino il Primate della chiesa anglicana ha dichiarato che si tratta di un furto, al quale il cittadino ha il diritto-dovere di ribellarsi.

Oggi in Italia tale soglia è di gran lunga superata, per chi non evade: ogni ulteriore giro di torchio fiscale è ormai un altro passo verso il rigetto del sistema.

Invece di stravolgere le amministrazioni locali con soluzioni finanziarie incoerenti e velleitarie, restituiamo alle comunità locali il senso e la responsabilità di una vera autonomia e liberiamo i comuni, come avviene in Europa, da una inutile, anzi dannosa mediazione delle burocrazie politiche nella loro gestione. Le nostre comunità locali sono mature per camminare senza stampelle, conoscono i loro problemi, hanno capacità di scelta tra le varie soluzioni e sanno valutare le capacità morali e professionali dei loro cittadini da eleggere.

Ciò stimolerebbe le responsabilità di tutti ed avrebbe il pregio di riavvicinare tanti onesti e capaci cittadini alla vita pubblica, alle istituzioni ed alla gestione di esse.

È ora che ci si convinca che il 1992 non sta arrivando soltanto per l'agricoltura, l'industria, le banche ed il commercio, ma coinvolge anche tutte le strutture pubbliche. Il loro costo non è una variabile indipendente, perché ogni nuovo loro aumento si riflette in maggiore pressione tributaria, contributiva e tariffaria per chi lavora, per chi è esposto al continuo ed ossessivo esame della concorrenza comunitaria ed internazionale.

Il nostro progetto è una finanza locale che avvicina il cittadino all'ente, che lo fa partecipe delle sue scelte e consapevole dei relativi costi economici e finanziari e che, al di là di ogni ideologico steccato, lo pone in grado di valutare correttamente la efficienza e la economicità delle gestioni pubbliche e locali.

Noi riaffermiamo la validità di una finanza locale che si fonda su due cardini fondamentali:

1) i trasferimenti dello Stato e delle regioni per sopperire alle necessità di spesa relativa ai compiti istituzionali degli enti locali e alle funzioni delegate ad essi, trasferimenti che debbono tenere conto anche del gettito ILOR (23.000 miliardi di lire nel 1990) attualmente incamerato dall'erario;

2) le dirette entrate per tasse, tariffe e prezzi per i servizi pubblici locali, oltre a quelle integrazioni perequative, dovute a situazioni di bisogno o motivate da necessità straordinarie dipendenti da calamità naturali o da eventi di altro genere.

Solo così è possibile coordinare, nell'attuale sistema fiscale, la finanza statale, regionale e locale, senza ingiuste duplicazioni di tributi che incidono sempre sulla stessa capacità contributiva dei cittadini.

Accogliendo le istanze di tanti sostenitori del fiscalismo locale, si cerca oggi di aggirare l'ostacolo del non più dilatabile

disavanzo statale: saranno ora gli amministratori locali a portare sollievo all'esauito erario per mantenere agli stessi livelli reali la più sconcertante ed anomala spesa pubblica esistente nel mondo industrializzato.

In altre parole, l'autonomia degli enti locali come trasformazione dei sindaci in gabellieri di regime!

È arrivato il momento di decidere se consolidare la riforma del 1973, cancellando tutte quelle norme che sono state inserite nel sistema, ma che sono incompatibili con i suoi principi o se dichiarare *forfait* e ritornare ai vecchi ordinamenti tributari, come nel caso in esame.

L'anomalia di questa imposta comunale sulle imprese, arti e professioni consiste proprio nella pretesa di sovrapporre alla tassazione commisurata al reddito prodotto (IRPEF, IRPEG, ILOR) un'altra imposta (ICIAR) commisurata invece alla possibile redditività della stessa attività come distinta ed ulteriore capacità contributiva.

Ma al di là del giudizio di legittimità costituzionale, già instaurato con ordinanze dei giudici ordinari ed amministrativi, ci è sembrato opportuno e necessario presentare la presente proposta di legge,

perché la valenza politica della coerenza di tale imposta con la riforma tributaria è preponderante su quella meramente giuridico-costituzionale e per la rilevanza di una efficiente ed equa finanza locale tale da consentire una reale autonomia amministrativa alle comunità locali.

Sia dunque dovere del legislatore eliminare, con la soppressione dei primi sei articoli (ed allegata tabella) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, un proprio provvedimento, vessatorio per i cittadini ed inutile, se non dannoso, per i comuni, che tutti giustamente contestano, perché la sua prima applicazione ha già sollevato legittime proteste, dubbi e perplessità perfino sul suo effettivo contributo all'autonomia impositiva degli enti locali.

Solo una sana e forte realtà locale può, dal basso, porsi all'avanguardia di un generale e radicale rinnovamento delle pubbliche istituzioni e dare una concreta risposta, anche di democrazia, all'attuale crisi del sistema.

Il governo della nazione e quello delle nostre città e paesi non possono essere più affrontati nell'ambito delle attuali, totalizzanti regole del giuoco partitocratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1990 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e la tabella allegata, che istituiscono l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, e di arti e professioni, sono abrogati.